

Roma, 2 marzo 2021

Circolare n. 77/2021

Oggetto: Tributi – Autotrasporto – Contributo ART – Chiarimenti – Nota ART dell'1.3.2021.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti rammenta in una nota che, a seguito dei recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sul rilevante contenzioso amministrativo relativo al pagamento dei contributi annuali da parte delle imprese, anche gli operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada sono tenuti al versamento.

Nella nota viene specificato che l'importo è dovuto nella misura dello 0,6 per mille sul fatturato 2017, 2018 e 2019 rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Viene inoltre sottolineato che il fatturato rilevante è solo quello riconducibile ai mezzi con capacità superiore a 26 tonnellate impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti e che sono esclusi i servizi resi all'estero. Gli importi inferiori a 1.800 euro non devono essere versati.

Si deve dunque ritenere che la determinazione del contributo non possa che essere frutto di considerazioni e stime legate al servizio effettivamente svolto. Tenuto conto che il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Autorità possa chiedere il versamento solo a partire dalla modifica legislativa avvenuta col DL Genova della seconda metà del 2018, non è inoltre chiaro come possano essere tassati fatturati relativi ad annualità precedenti.


Le modalità di versamento saranno disponibili sul sito dell'ART a partire dal 5 marzo prossimo. Si fa riserva di tornare sull'argomento.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [58/2021](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Autotrasporto: contributo dovuto ad ART solo per mezzi superiori a 26.000 Kg o per fatturato annuo rilevante oltre € 3 mln



1 marzo 2021

A seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti anche gli operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.

Tale obbligo sussiste però solo per quegli operatori che si avvalgono di mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

Il contributo è fissato nella seguente misura:

- 0,6 per mille del fatturato 2017 per l’annualità 2019
- 0,6 per mille del fatturato 2018 per l’annualità 2020
- 0,6 per mille del fatturato 2019 per l’annualità 2021

Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Peraltro, il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo del contributo è solo quello riconducibile ai mezzi con la capacità sopra individuata (superiore a 26.000 kg.), impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture sopra richiamate.

Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all'estero da detti mezzi.

Il fatturato rilevante è solo quello superiore a 3 milioni di euro l'anno, pertanto il contributo da parte delle aziende dell'autotrasporto, è dovuto solo se il suo importo risulti superiore a 1.800,00 euro per ciascuna annualità.

Di conseguenza, una gran parte degli autotrasportatori non è soggetta all'obbligo di contribuzione in favore dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.

Il contributo dovrà essere versato secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it da venerdì 5 marzo p.v.

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

AUTOFINANZIAMENTO

COMUNICATI STAMPA CORRELATI

[Autotrasporto: nessun contributo dovuto ad ART per mezzi inferiori a 26 mila chilogrammi o per fatturato rilevante al di sotto di 3 milioni di euro l'anno](#)